CAMERA DEI DEPUTATI N. 1688

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERRETI ALFONSO, CAIAZZA, D'AMBROSIO, LA PENNA, SALUTARI, SAVIO EMANUELA, FRACASSI

Presentata il 12 novembre 1959

Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La *Gazzetta Ufficiale* n. 215 dell'8 settembre 1959 riporta il bando di concorso del Ministero della pubblica istruzione a 300 posti di direttore didattico in prova, al quale sono ammessi, con tre anni di servizio di ordinario, i maestri di ruolo provvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, di laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla Facoltà di magistero, mentre vi sono esclusi i laureati in lettere e filosofia e i laureati in legge delle rispettive Facoltà universitarie.

Il Ministro della pubblica istruzione ha dovuto escludere dall'abbreviazione per la ammissione al concorso i laureati in lettere e filosofia, per effetto del rilievo della Corte dei conti, che con nota 859/18 del 21 maggio 1959 ha dichiarato che, per via del decreto 21 aprile 1947, n. 373, articolo 13, non sono titoli valevoli per l'ammissione ai concorsi per direttori didattici, con la riduzione degli anni di servizio richiesti, le lauree diverse da quelle rilasciate dalla Facoltà di magistero.

Precedentemente, ad onta dell'accennato decreto-legge n. 373, il Ministro della pubblica istruzione del tempo, richiamandosi alla decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato (n. 367 del 7 luglio 1953) sulla equipollenza delle lauree dell'Università e del magistero, bandiva il noto concorso per direttori didattici a 400 posti (*Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1956, n. 5), includendovi anche i maestri laureati in lettere e filosofia.

La decisione predetta del Consiglio di Stato è stata, però, recentemente superata dalla decisione del 21 gennaio 1959, n. 20, del Consiglio stesso. Detta decisione dice: la laurea in lettere e filosofia rilasciata dall'Università, anche se sul piano culturale può essere considerata titolo più vasto e completo della laurea rilasciata dal Magistero, sul piano meramente giuridico non può essere considerata equipollente ai fini del concorso direttivo, essendo chiara la volontà del legislatore, cioè del Ministro proponente il decreto legislativo del 21 aprile 1947, n. 373, di valutare la laurea del Magistero.

È evidente il contrasto delle due sentenze, che ha determinato l'assurdo !

Di qui l'opportunità di modificare la disposizione strana ed ingiustificabile del citato decreto, in quanto la laurea in lettere e filosofia, rilasciata dalle Università, non può certo ritenersi non del tutto rispondente alle esigenze culturali richieste per un direttore didattico, in quanto, specie per la Facoltà di filosofia, vi è tra le materie d'obbligo anche la pedagogia.

E poiché la laurea concede solo la facilitazione di abbreviare il periodo di servizio da maestro elementare per partecipare ai concorsi direttivi, sembra logico che possano essere riconosciute valide per l'abbreviazione anche altri tipi di laurea, che assicurano una maggiore preparazione e quindi una più fondata cultura come anche la laurea in giurisprudenza.

Questi validissimi motivi di ordine morale e culturale giustificano la presente proposta di legge, la quale non importa alcuno aggravio di carattere economico per lo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, è sostituita dalla seguente:

« *a*) i maestri di ruolo che si trovino da almeno tre anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciate dalla Facoltà di Magistero, e della laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza rilasciata dalle rispettive Facoltà universitarie ».